

<p style="text-align: center;"><b><i>Procedura</i></b> <b><i>Operazioni con Parti Correlate</i></b></p>
---

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A.  
nella seduta del 12 novembre 2010*

## INDICE SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONI	4
3.	OPERAZIONI ESCLUSE	7
4.	CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE	9
5.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL C.D.A. E DI ALTRI ORGANI DELEGATI	10
5.1.	Identificazione delle operazioni .....	10
5.2.	Operazioni di minore rilevanza .....	11
5.3.	Operazioni di maggiore rilevanza .....	14
5.4.	Operazioni urgenti .....	16
5.5.	Delibere-quadro .....	17
5.6.	Esecuzione delle operazioni .....	17
5.7.	Operazioni di società controllate .....	18
6.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	18
6.1.	Operazioni urgenti .....	19
7.	ENTRATA IN VIGORE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA	20
8.	ALLEGATI	22
8.1.	Individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate .....	22

## 1. PREMESSA

Il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante «*Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*» ha introdotto, nell'art. 2391-*bis* del cod. civ., una specifica disciplina in materia di operazioni con Parti Correlate poste in essere da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio<sup>1</sup>, demandando alla Consob la definizione di "principi generali" sulla base dei quali gli organi di amministrazione delle menzionate società devono adottare procedure atte a disciplinare, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale, le operazioni in esame. Dando attuazione alla menzionata delega e alle previsioni di cui agli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), la Consob, con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, ha emanato il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" (il "**Regolamento**")<sup>2</sup>. Le disposizioni del Regolamento, volte a disciplinare la trasparenza informativa nei confronti del mercato e i principi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale per la realizzazione di operazioni con Parti Correlate, si affiancano ai principi generali in tema di doveri degli amministratori in conflitto di interessi contenuti nell'art. 2391 del cod. civ. e nell'art. 150 del TUF, ai principi di correttezza procedurale presenti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**") nonché agli obblighi di informativa contabile previsti dalle disposizioni in materia di bilancio contenute nel cod. civ. (artt. 2423 e ss. del cod. civ.) e nell'articolo 154-*ter* del TUF.

In attuazione del sopra descritto quadro regolamentare e degli orientamenti forniti dalla Consob in materia, Terna S.p.A. (di seguito, anche, la "**Società**") ha adottato la presente procedura, volta a disciplinare l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società con Parti Correlate (la "**Procedura**") direttamente ovvero per il tramite di società controllate.

<sup>1</sup> Per tali intendendosi, in conformità a quanto previsto dall'art. 2325-*bis* del cod. civ., «*le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante*».

<sup>2</sup> Il Regolamento deve essere interpretato tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e s.m.i..

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. 4 di 25

## 2. DEFINIZIONI

### **Parti Correlate**

In conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento (l'“**Allegato 1**”) devono ritenersi Parti Correlate della Società:

- a) le società ed i soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
- controllano la Società,<sup>3</sup>
  - sono controllate dalla Società,<sup>4</sup>
  - sono controllate dalla medesima controllante della Società,
  - detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla stessa,<sup>5</sup>
  - controllano congiuntamente la Società;<sup>6</sup>
- b) le società collegate della Società;<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Per **controllo** si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenere i benefici dalla sua attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in Assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

<sup>4</sup> Per **società controllata** si intende un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

<sup>5</sup> L'**influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società senza averne il controllo, mediante il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

In virtù di quanto precede è considerata parte correlata:

- il soggetto controllante di una società che eserciti un'influenza notevole sulla Società;
- la società sulla quale una controllata della Società esercita un'influenza notevole.

Al contrario non si considerano parti correlate:

- i soggetti che esercitano influenza notevole sul soggetto che controlla la Società;
- le controllate di società soggette all'influenza notevole della Società.

<sup>6</sup> Per **controllo congiunto** si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

- c) le *joint venture* cui la Società partecipa;<sup>8</sup>
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;<sup>9</sup>
- e) gli stretti familiari dei soggetti (persone fisiche) ricompresi nei punti a) e d);<sup>10</sup>
- f) le entità sulle quali una delle persone fisiche descritte in d) e in e) esercita il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole o nelle quali tali persone fisiche detengono direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, di diritti di voto;<sup>11</sup>
- g) i fondi pensione complementari costituiti a favore dei dipendenti della Società o di una qualsiasi altra entità alla stessa correlata.<sup>12</sup>

### **Operazioni con Parti Correlate**

Per "operazione con parti correlate" deve intendersi:

- *«qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo»*; devono ritenersi comunque incluse in tale nozione: (i) *«le operazioni di fusione<sup>13</sup>, di scissione per incorporazione<sup>14</sup> o di scissione in senso stretto non proporzionale<sup>15</sup> <sup>16</sup>, ove realizzate con parti correlate»*; (ii) *«ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche»*.

<sup>7</sup> Per società collegata si intende una società anche senza personalità giuridica, in cui un partecipante eserciti un'**influenza notevole** ma non il controllo o il controllo congiunto.

<sup>8</sup> **Joint venture** è l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

<sup>9</sup> Per dirigenti con **responsabilità strategiche** si intendono coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'emittente, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

<sup>10</sup> Si considerano **stretti familiari** di una persona fisica quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dalla persona interessata nei loro rapporti con l'impresa. Essi possono includere:

- il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- i figli e le persone a carico del soggetto interessato, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

<sup>11</sup> Vedi definizioni sub a).

<sup>12</sup> Devono considerarsi come parti correlate i soli fondi pensione istituiti o promossi dalla Società nonché i fondi sui quali la Società sia in grado di esercitare un'influenza.

<sup>13</sup> Intendendosi le operazioni che coinvolgono la Società e una parte correlata.

<sup>14</sup> Intendendosi le operazioni con una parte correlata, ossia le operazioni con le quali la Società, ad esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa.]

<sup>15</sup> Intendendosi le operazioni nelle quali il patrimonio della Società viene scisso, ad esempio, in più società con assegnazione non proporzionale delle azioni ai suoi soci.]

<sup>16</sup> Purché, naturalmente, esistano soci qualificabili come "Parti Correlate" della società e, in particolare, soci in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>6</b> di 25

### **Operazioni di maggiore rilevanza**

Sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni individuate in conformità a quanto previsto nell'allegato accluso al presente documento *sub* 8.1.

### **Operazioni di minore rilevanza**

Per "Operazioni di minore rilevanza" si intendono le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate dalla Società ai sensi del successivo capitolo 3.

### **Comitato Operazioni con Parti Correlate**

È un organo collegiale composto da almeno 3 Amministratori, di nomina consiliare, tutti indipendenti, di cui uno con funzioni di coordinatore.

### **Amministratori indipendenti**

Gli Amministratori giudicati in possesso dei requisiti di indipendenza individuati dalla Società, in conformità all'art. 3. del Codice di Autodisciplina, nell'ambito del documento "*Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza degli Amministratori di TERNA S.p.A.*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 22 febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato.

### **Amministratori non correlati**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i), del Regolamento, si considerano "non correlati" gli Amministratori «*diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate*».

### **Soci non correlati**

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>7</b> di 25

Per “soci non correlati” si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l), del Regolamento, «*i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società*».

### **3. OPERAZIONI ESCLUSE**

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento, le disposizioni dello stesso e, quindi, della presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni con cui l’Assemblea determina i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, del cod. civ.;
- b) alle eventuali deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del cod. civ.;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano, altresì, alle operazioni, attive e passive, che non superano il limite di 1 milione di Euro (c.d. “Operazioni di importo esiguo”).

Fatti salvi gli obblighi di informativa periodica ed gli specifici adempimenti di seguito descritti per le operazioni di cui al successivo punto 3), la Procedura non trova applicazione:

- 1) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- 2) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche (diverse da quelle di cui alla precedente lettera b), nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, calcolate su base individuale, a condizione che:
  - la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, coincidente, ove costituito con le stesse caratteristiche, con il “Comitato per le Remunerazioni”;

- sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- 3) alle operazioni rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società o delle controllate o collegate o dell'attività finanziaria alla medesima connessa, purché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, per tali intendendosi:
- i contratti aventi ad oggetto interventi finalizzati allo sviluppo e alla manutenzione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);
  - i contratti inerenti l'attività di dispacciamento (prelievo ed immissione);
  - i contratti aventi ad oggetto il servizio di interrompibilità;
  - i contratti aventi ad oggetto la riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica nelle isole maggiori;
  - i contratti aventi ad oggetto la regolazione delle modalità di corresponsione del corrispettivo di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalla RTN e dai punti di interconnessione virtuale;
  - i contratti inerenti il servizio di importazione virtuale ("contratti *shipper*" e "contratti con il soggetto selezionato");
  - i contratti inerenti la connessione alla RTN o ad altri impianti elettrici o la connessione di impianti fotovoltaici;
  - le convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione di energia elettrica al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della RTN e dei dispositivi di interconnessione con altre reti;
  - i contratti con il Gestore Mercati Elettrici in relazione alle attività svolte dal medesimo per conto della Società nel Mercato per il Servizio di Dispacciamento;
  - i contratti aventi ad oggetto l'allocazione della capacità di interconnessione con l'estero;
  - ogni ulteriore operazione che rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società delle controllate o delle collegate e della connessa attività finanziaria, posta in essere a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità, caratteristiche e rischio, basate su

tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Qualora un'operazione di cui al presente punto 3) debba qualificarsi come di maggiore rilevanza, secondo quanto previsto nell'allegato 8.1, la Società: (i) comunica alla Consob – entro il termine indicato per la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento – la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione<sup>17</sup>; (ii) indica nella relazione intermedia e annuale sulla gestione, nell'ambito delle informazioni richieste a fini della trasparenza periodica, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi ivi contemplati siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente punto 3).

- 4) alle operazioni tra la Società e le proprie controllate o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società, nonché alle operazioni con società collegate, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini della presente Procedura, ricorre un interesse significativo in tutti quei casi in cui si è in presenza di una situazione suscettibile di condizionare la trasparenza e la correttezza sostanziale del processo di decisione. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le proprie controllate o collegate.
- 5) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza (fermi gli obblighi di informativa immediata e periodica al mercato specificamente previsti dal Regolamento).

#### **4. CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE**

La Direzione Segreteria Societaria e Legale, sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società, con la Direzione Amministrazione, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione e la Direzione Sicurezza Aziendale, individua preliminarmente un primo elenco di Parti Correlate in base a quanto indicato al par. 2 sub "Parti Correlate":

A tal fine, ciascuna direzione della Società ha l'onere di segnalare tutte le informazioni nella propria disponibilità utili al fine del censimento delle Parti Correlate.

---

<sup>17</sup> Non costituiscono, pertanto, oggetto di comunicazione alla Consob le operazioni di minore rilevanza ordinarie che, beneficiando dell'esenzione, non concorrono al cumulo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento.

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>10</b> di 25

All'esito di tale individuazione preliminare è cura della Direzione Segreteria Societaria e Legale richiedere ai soggetti che controllano direttamente, anche congiuntamente, la Società, nonché ai soggetti che detengono direttamente una partecipazione nella Società tale da poter esercitare una influenza notevole su quest'ultima:

- di fornire, se persone fisiche, le informazioni relative ad essi stessi, ai rispettivi stretti familiari, alle entità controllate direttamente o indirettamente da essi stessi o dai relativi stretti familiari, ovvero relative alle entità sulle quali essi stessi o i relativi stretti familiari esercitano il controllo congiunto ovvero un'influenza notevole;
- di fornire, se persone giuridiche, le informazioni relative:
  - ad esse stesse ed ai loro controllanti diretti o indiretti, alle entità controllate direttamente o indirettamente;
  - ai relativi dirigenti con responsabilità strategiche nonché agli stretti familiari di quest'ultimi e alle società dai medesimi direttamente o indirettamente controllate, nonché alle entità sulle quali esercitano il controllo congiunto ovvero un'influenza notevole.

La Direzione Segreteria Societaria e Legale richiede le suddette informazioni ai soggetti che rientrano nella nozione di dirigente con responsabilità strategiche della Società.

La mappatura delle Parti Correlate e dei soggetti a ciascuna di esse riconducibili è quindi compilata a cura della Direzione Segreteria Societaria e Legale, è verificata dalla Direzione Amministrazione e dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione e dalla Direzione Sicurezza Aziendale ed è aggiornata, con le medesime modalità, con frequenza almeno annuale ed ogni qual volta, in base alle informazioni ricevute, sia necessario.

Tale mappatura, attraverso l'apposito archivio predisposto dalla Società, è tempestivamente messa a disposizione delle funzioni della Società e delle società controllate.

Ai fini dell'aggiornamento della mappatura, secondo le predette modalità, la Direzione Segreteria Societaria e Legale richiede ai soggetti precedentemente indicati di confermare le informazioni fornite nell'anno precedente o di comunicare eventuali variazioni.

## **5. OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL C.D.A. E DI ALTRI ORGANI DELEGATI**

### **5.1. Identificazione delle operazioni**

La Funzione aziendale incaricata dell'istruttoria di un'operazione (o "**Funzione Incaricata**") verifica preliminarmente:

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>11</b> di 25

- a) l'eventuale correlazione della controparte in conformità ai principi della presente Procedura avvalendosi della mappatura delle Parti Correlate di cui al precedente capitolo 4;
- b) che l'operazione non rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui al precedente capitolo 3;
- c) la classificazione come di minore o maggiore rilevanza delle operazioni, secondo quanto previsto nella presente Procedura.

La funzione incaricata può eventualmente avvalersi del supporto consultivo congiunto della Direzione Segreteria Societaria e Legale, della Direzione Amministrazione, della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e della Direzione Sicurezza Aziendale. Tali direzioni potranno, ove opportuno, acquisire anche il parere di altre direzioni interessate.

All'esito positivo di tali verifiche, la Funzione Incaricata informa tempestivamente dell'operazione – predisponendo apposita relazione – la Direzione Segreteria Societaria e Legale ed il proprio direttore. Quest'ultimo provvede ad informarne l'Amministratore Delegato.

## **5.2. Operazioni di minore rilevanza**

Le operazioni di minore rilevanza sono esaminate e approvate, previo motivato parere non vincolante del Comitato Operazioni con Parti Correlate (o anche il "**Comitato**"), secondo la seguente procedura.

### **5.2.1. Esame dell'operazione**

In seguito alla classificazione dell'operazione quale operazione di minore rilevanza, la Funzione Incaricata, terminata la fase istruttoria, informa l'Amministratore Delegato, che autorizza la Direzione Segreteria Societaria e Legale a trasmettere ai membri del Comitato tutta la documentazione relativa all'operazione in esame per gli adempimenti di competenza. Le informazioni devono riguardare in particolare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate.

Il Comitato effettua le proprie valutazioni nei tempi compatibili con il compimento dell'operazione e redige un verbale sulle deliberazioni assunte in materia, indicando, in caso di parere favorevole, le motivazioni a sostegno dell'operazione, con particolare riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni economiche anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero delle eventuali operazioni dirette ad eliminare integralmente l'eventuale danno derivante dalla singola operazione con parte correlata. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione di supporto sottoposta all'esame del

Comitato e la deliberazione assunta dal medesimo evidenziano in maniera oggettiva gli elementi di riscontro.

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato esprimano un parere negativo al compimento dell'operazione, essi dovranno indicare nel verbale le ragioni a supporto dei loro singoli pareri.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Comitato può richiedere alla Società di avvalersi degli esperti indipendenti eventualmente nominati dalla stessa Società, oppure, in alternativa, può avvalersi di consulenti specializzati indipendenti ed esterni alla Società da esso stesso designati. I costi delle prestazioni rese dai consulenti sono a carico della Società.

Fermo restando quanto previsto dal successivo par. 5.2.3, qualora uno dei componenti del Comitato sia correlato all'operazione è tenuto a non partecipare ai lavori del Comitato.

#### *5.2.2. Approvazione dell'operazione*

Il Comitato trasmette tempestivamente tutta la documentazione relativa all'operazione e la delibera assunta alla Direzione Segreteria Societaria e Legale, che provvede a trasmetterla all'Amministratore Delegato e alla Funzione Incaricata ai fini dell'esame e dell'approvazione dell'operazione.

In fase di valutazione, la Funzione Incaricata effettua un'approfondita analisi dell'operazione e decide in merito all'opportunità di procedere, tenendo in considerazione il parere espresso dal Comitato e le motivazioni alla base dello stesso, ovvero, sottopone l'operazione all'Amministratore Delegato.

Qualora l'operazione sia rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il Comitato trasmette tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nonché alla Direzione Segreteria Societaria e Legale tutta la documentazione di cui al precedente capoverso ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Di norma almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione consiliare, viene fornita ai membri del Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata circa l'esito dell'istruttoria, integrata con il parere rilasciato dal Comitato.

Se il parere del Comitato è favorevole, l'approvazione dell'Operazione con Parte Correlata è corredata da adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Se il parere del Comitato al compimento dell'operazione è sfavorevole, si può:

- decidere di non procedere con l'operazione, oppure

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>13</b> di 25

- in ogni caso, autorizzare l'operazione. In tal caso:
  - se l'operazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo illustra dettagliatamente, nella delibera di approvazione, le motivazioni alla base della decisione, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla correttezza e convenienza delle condizioni della stessa, allegando al verbale della seduta il parere del Comitato;
  - se l'operazione non è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, la Funzione Incaricata ne informa l'Amministratore Delegato. L'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sulle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, in caso di operazioni di minore rilevanza approvate con il parere sfavorevole del Comitato la Società, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, predispone e mette a disposizione del pubblico, con le medesime modalità sopra indicate, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il menzionato parere sfavorevole. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al menzionato documento o sul sito *internet* della Società.

### *5.2.3. Presidi in assenza di Amministratori Indipendenti non correlati*

Ove non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, l'esame dell'operazione è condotto dall'Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente o, in subordine, dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, i componenti il Comitato provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Direzione Segreteria Societaria e Legale dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica operazione.

L'Amministratore Indipendente non correlato, il Collegio Sindacale o l'esperto indipendente procede ad effettuare le necessarie valutazioni sulla base di tutta la documentazione relativa all'operazione, rilasciando, per iscritto, il proprio motivato parere non vincolante, secondo le medesime tempistiche e modalità previste nel caso in cui l'operazione venga valutata dal Comitato, ivi inclusa la possibilità – per l'Amministratore Indipendente non correlato e per il Collegio Sindacale – di richiedere alla Società di avvalersi degli esperti indipendenti eventualmente nominati dalla stessa Società, oppure, in

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>14</b> di 25

alternativa, di avvalersi di consulenti specializzati indipendenti ed esterni alla Società, da esso stesso designati. In tale ultimo caso, i costi delle prestazioni rese dai consulenti sono a carico della Società.

In presenza di un parere sfavorevole si applicano le disposizioni di cui al par. 5.2.2 in quanto compatibili.

### **5.3. Operazioni di maggiore rilevanza**

Il Consiglio d'Amministrazione esamina e approva le operazioni di maggiore rilevanza, previo motivato parere favorevole del Comitato, secondo la seguente procedura.

#### **5.3.1. Esame dell'operazione**

In seguito alla classificazione dell'operazione quale operazione di maggiore rilevanza, nella fase istruttoria dell'operazione, l'Amministratore Delegato, anche con il supporto della Funzione Incaricata e attraverso la Direzione Segreteria Societaria e Legale, trasmette tempestivamente al Comitato – o ad uno dei componenti indipendenti del medesimo, anche di volta in volta appositamente designato – documenti, informazioni e dati completi ed aggiornati in merito all'operazione. Le informazioni, non appena disponibili, devono riguardare in particolare: la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato può, in ogni caso, richiedere all'Amministratore Delegato ulteriori informazioni e formulare eventuali osservazioni.

L'Amministratore Delegato valuta quando l'operazione risulti sufficientemente matura per sottoporla alle formali valutazioni del Comitato e possa considerarsi conclusa la fase istruttoria ed invita il Comitato ad esprimere il proprio parere.

Il Comitato effettua le proprie valutazioni nei tempi compatibili con il compimento dell'operazione e redige un verbale sulle deliberazioni assunte in materia, indicando, in caso di parere favorevole, le motivazioni a sostegno dell'operazione, con particolare riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni economiche anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero delle eventuali operazioni dirette ad eliminare integralmente l'eventuale danno derivante dalla singola operazione con parte correlata. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione di supporto sottoposta all'esame del Comitato e la deliberazione assunta dal medesimo evidenziano in maniera oggettiva gli elementi di riscontro.

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato esprimano un parere negativo al compimento dell'operazione, essi dovranno indicare nel verbale le ragioni a supporto dei loro singoli pareri.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Comitato può richiedere alla Società di avvalersi degli esperti indipendenti eventualmente nominati dalla stessa Società, oppure in alternativa può avvalersi di consulenti specializzati indipendenti ed esterni alla Società da esso stesso designati. I costi delle prestazioni rese dai consulenti sono a carico della Società.

Fermo restando quanto previsto dal successivo par. 5.3.3, qualora uno dei componenti del Comitato sia correlato all'operazione è tenuto a non partecipare ai lavori del Comitato.

### *5.3.2. Approvazione dell'operazione*

L'approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato trasmette tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nonché alla Direzione Segreteria Societaria e Legale tutta la documentazione relativa all'operazione ed il parere dell'esperto indipendente, ove presente, nonché la delibera assunta, ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Di norma almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione consiliare, viene fornita ai membri del Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata circa l'esito dell'istruttoria, integrata con il parere rilasciato dal Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione, se il parere del Comitato è favorevole alla conclusione dell'operazione, può approvarla in via definitiva, fornendo adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Se il parere del Comitato al compimento dell'operazione è sfavorevole, il Consiglio può:

- decidere di non procedere con l'operazione, oppure
- deliberare di procedere con l'operazione – illustrando chiaramente le motivazioni alla base della decisione, con particolare riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla correttezza e convenienza delle condizioni della stessa – purché, qualora consentito dallo statuto, intervenga l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del cod. civ.. In tal caso, ferme le maggioranze assembleari prescritte dalla legge e dallo statuto, non si potrà procedere all'esecuzione dell'operazione qualora:

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>16</b> di 25

- i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e;
- la maggioranza dei Soci non correlati votanti – esclusi dunque gli eventuali astenuti – esprima voto contrario all'operazione.

La proposta di deliberazione assembleare specifica le suddette condizioni di efficacia della deliberazione.

### **5.3.3. Presidi in assenza di Amministratori Indipendenti non correlati**

In caso non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti non correlati, l'esame dell'operazione è condotto dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in subordine, dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

In presenza di tali circostanze si applicheranno le disposizioni di cui al precedente par. 5.2.3 in quanto compatibili.

In presenza di un parere sfavorevole trovano applicazione le disposizioni del precedente par. 5.3.2.

### **5.4. Operazioni urgenti**

Ove espressamente consentito dallo statuto, i precedenti parr. 5.2 e 5.3 non si applicano, in caso di motivata urgenza, alle operazioni non riservate alla competenza dell'Assemblea e non sottoposte all'autorizzazione della medesima, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni dell'urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) le operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del TUF

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>17</b> di 25

concernente la disciplina degli emittenti (il “**Regolamento Emittenti**”). Tali documenti possono essere contenuti nell’eventuale documento informativo predisposto ai sensi del Regolamento.

- e) entro il giorno successivo a quello dell’Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti espressi dai Soci non correlati.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di informativa previsti dal Regolamento.

### **5.5. Delibere-quadro**

Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro per serie di operazioni omogenee relative da realizzare con determinate categorie di Parti correlate.

In tal caso le delibere-quadro:

- non hanno efficacia superiore a un anno;
- si riferiscono a operazioni sufficientemente determinate;
- riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sull’attuazione delle delibere-quadro è data una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

Restano fermi, con riferimento all’adozione delle delibere-quadro, gli adempimenti procedurali di cui ai precedenti parr. 5.2 e 5.3 che, invece, non trovano applicazione con riferimento alle singole operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo pubblicato, non sono computate ai fini del cumulo previsto dal Regolamento.

### **5.6. Esecuzione delle operazioni**

Dell’esecuzione delle operazioni, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Delegato o da altri soggetti delegati, è data una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>18</b> di 25

### **5.7. Operazioni di società controllate**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente capitolo 3, le operazioni con Parti Correlate che siano compiute dalla Società per il tramite di una società controllata<sup>18</sup> (per tali intendendosi le operazioni che, per quanto compiute dalla società controllata, siano riconducibili alla Società in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima) si istruiscono e si approvano secondo le modalità indicate nel presente paragrafo.

Al riguardo:

- si considera sottoposta all' "esame" o all' "approvazione" della Società ogni operazione compiuta da società controllate – italiane o estere – preventivamente esaminata o approvata da un esponente aziendale della Società in forza delle deleghe conferitegli, anche in assenza di deliberazioni espresse da parte degli organi della Società o di regolamenti interni;
- per "esame" non si intende la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata ma ogni valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento – anche sotto forma di parere non vincolante – in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

Fatto salvo quanto previsto al precedente capitolo 3, il Consiglio di Amministrazione della Società esamina preventivamente o approva le operazioni di maggiore rilevanza e le operazioni di significativo rilievo individuate dalla Società secondo le disposizioni del Codice di Autodisciplina.

Più in particolare, in caso di Operazioni con Parti Correlate di società controllate che siano sottoposte all'esame o approvazione della Società si procede secondo le disposizioni dei precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

In caso di parere negativo da parte del Comitato su Operazioni di maggiore rilevanza, la Società può procedere secondo le modalità indicate nel precedente par. 5.3.2 oppure può procedere in ordine all'approvazione previo parere favorevole di due ulteriori esperti indipendenti dalla stessa nominati.

Si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 5.6 in ordine all'informativa sull'esecuzione delle operazioni. A tal fine le società controllate forniscono alla Società tutte le necessarie informazioni.

## **6. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA**

Per le operazioni rimesse alla competenza dell'Assemblea o sottoposte all'autorizzazione della medesima, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea è adottata in conformità a quanto

<sup>18</sup> Come definite dall'art. 2359, commi 1 e 2, del cod. civ..

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>19</b> di 25

previsto dai precedenti paragrafi per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o di Organi Delegati.

L'approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea sarà, pertanto, preceduta dalle seguenti fasi:

- identificazione delle operazioni;
- esame dell'operazione da parte del Comitato Operazioni con Parti Correlate o, se del caso, da parte degli Amministratori Indipendenti non correlati, del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente;
- esame ed approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione.

La relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'Assemblea descrive le caratteristiche dell'operazione e precisa le ragioni di convenienza per la Società al compimento dell'operazione.

Nel caso in cui la proposta di deliberazione all'Assemblea sia stata approvata nonostante il parere contrario del Comitato (o, se del caso, degli Amministratori Indipendenti non correlati, del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente), troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.3.2 per le operazioni di maggiore rilevanza e il 5.2.2. per le operazioni di minore rilevanza.

Si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 5.6 in ordine all'informativa sull'esecuzione delle operazioni.

### **6.1. Operazioni urgenti**

Ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di motivata urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale<sup>19</sup>, le previsioni di cui al precedente paragrafo non trovano applicazione alla fase delle trattative, alla fase istruttoria e a quella di approvazione della proposta di deliberazione di operazioni con Parti Correlate riservate alla competenza o all'autorizzazione dell'Assemblea, purché:

<sup>19</sup> Ai fini del Regolamento per "crisi aziendale" si intendono non solo i casi in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o a situazioni in cui sussistono incertezze sulla continuità aziendale ma anche le situazioni di semplice sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a dare luogo ad una diminuzione del capitale sociale rilevante ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del cod. civ., ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari.

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>20</b> di 25

- a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo, predisposto ai sensi del Regolamento.

Ferme restando le maggioranze assembleari previste dalla legge e le previsioni dello statuto, nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, non si può procedere all'esecuzione dell'operazione qualora:

- i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e
- la maggioranza dei Soci non correlati votanti – esclusi dunque gli eventuali astenuti – esprima voto contrario all'operazione.

La proposta di deliberazione assembleare specifica le suddette condizioni di efficacia della deliberazione.

In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti espressi dai Soci non correlati.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di informativa previsti dal Regolamento.

## **7. ENTRATA IN VIGORE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA**

La presente Procedura entra in vigore il 1° gennaio 2011 e le sue successive modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate e pubblicate sul sito internet della Società.

Il Consiglio identifica le modifiche statutarie eventualmente opportune ai fini dell'attuazione della Procedura e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, previo motivato parere favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>21</b> di 25

Per garantire il coordinamento con le procedure amministrativo e contabile di cui all'art. 154-bis del Testo Unico sulla finanza le informazione periodiche di cui al paragrafo 5.6 sono altresì fornite al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e lo stesso ha altresì accesso all'archivio di cui al paragrafo 4.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della Procedura medesima da parte dei destinatari e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. ovvero dell'art. 153 del TUF.

In particolare, il Collegio Sindacale valuta sia la conformità delle procedure adottate al Regolamento sia il rispetto della presente Procedura in occasione dell'approvazione delle singole operazioni poste in essere dalla Società.

La presente Procedura è sottoposta a verifica, in sede di prima applicazione, entro un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con cadenza almeno triennale anche in considerazione dell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo, degli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa. Nel caso in cui all'esito della verifica si ritenga di non procedere ad alcuna modifica, sarà comunque richiesto il parere al Comitato Operazioni con Parti Correlate.

L'Amministratore Delegato della Società può introdurre nella presente Procedura le modificazioni rese necessarie da mutamenti nell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo..

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>22</b> di 25

## 8. ALLEGATI

### 8.1. Individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate

Il presente allegato definisce – in conformità a quanto previsto dall'allegato 3 del Regolamento (l' "Allegato 3") – i criteri di tipo quantitativo per l'individuazione di operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate.

#### Criteri quantitativi

Sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni in relazione alle quali almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

- a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto<sup>20</sup> tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

<sup>20</sup> Qualora la società tenuta all'applicazione del Regolamento rediga conti consolidati, la valutazione riguardante il superamento degli indici di rilevanza è compiuta con riferimento al patrimonio netto consolidato o alternativamente, se maggiore, alla capitalizzazione. Anche in considerazione della necessità che nel valutare la dimensione dell'operazione siano applicati parametri tra loro omogenei, sia pure alternativi, nel valore del patrimonio netto non dovranno essere incluse, ai fini dell'Allegato n. 1, le interessenze di terzi: ciò anche in coerenza con l'identificazione separata, rispetto al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, della quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle società controllate consolidate come previsto dai principi contabili internazionali.

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>23</b> di 25

- b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente<sup>21</sup>;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività<sup>22</sup>;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività<sup>23</sup> dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

La soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con l'eventuale controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società.

<sup>21</sup> In particolare il valore del numeratore conterrà anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività come, ad esempio, in caso di accollo ex art. 1273 del cod. civ. da parte del cessionario dei debiti della società acquisita. In assenza di obblighi di tale natura, il numeratore sarà pari unicamente al controvalore dell'operazione.

<sup>22</sup> A tal fine la Società dovrà previamente determinare il valore contabile che sarà attribuito a tale attività nei propri bilanci. Ad esempio ove la Società abbia acquisito un immobile ed intenda iscriverlo a bilancio al *fair value*, al numeratore del rapporto dovrà essere riportato il *fair value*, se superiore al controvalore dell'operazione.

<sup>23</sup> Ai fini del calcolo del totale delle passività dovranno essere esclusi gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell'entità acquisita costituenti componenti del patrimonio netto.

In caso di cumulo di più operazioni, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, sopra previsti, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Nel verificare se i limiti dimensionali siano stati superati su base cumulativa, non dovranno essere considerate le operazioni per le quali sia già stato predisposto un documento informativo seppure l'esercizio non sia ancora trascorso.

Salvo diversa previsione del Regolamento, le operazioni sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o minore rilevanza, su base individuale. In particolare, nel verificare il superamento delle soglie dimensionali, la Società considera le sole operazioni compiute dall'inizio dell'esercizio che non ricadano tra le operazioni escluse in quanto, ad esempio, di importo esiguo o ordinarie ovvero realizzate con società controllate o collegate.

Nel caso dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, la remunerazione assegnata a ciascun componente e a ciascun dirigente costituirà pertanto un'autonoma operazione con parte correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali e di trasparenza applicabili.<sup>24</sup>

Nel verificare il superamento delle soglie, la Società considera esclusivamente le operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio che non ricadano tra le operazioni escluse.

Nell'effettuare tale valutazione, la Società verifica altresì se a seguito del superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo si è già provveduto alla pubblicazione di un documento informativo: le operazioni che sono già state oggetto di informativa, infatti, non sono più considerate nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa anche se l'esercizio non è ancora trascorso.

### **Modalità alternative di calcolo**

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici sopra previsti e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società provvede a richiedere alla Consob modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le

---

<sup>24</sup> Con riferimento a quanto indicato sub par. 2.2 della Comunicazione applicativa Consob, deve aversi riguardo alla "assegnazione della remunerazione in quanto tale. Restano ferme, per la disciplina della trasparenza, le norme sul cumulo – da effettuarsi con riferimento al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario.

	<b>Linea Guida</b> <b>Approvazione ed esecuzione delle</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b>	Codifica <b>LG026</b>
		Pag. <b>25</b> di 25

caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.